



**MINISTERO**

**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPEZZORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO II**

**CIRCOLARE N. 25**

Roma,

Prot. n.  
Allegati:

**OGGETTO:** Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018.

- Alle PROVINCE
- Alle CITTA' METROPOLITANE
- Ai COMUNI
- Agli ORGANI DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA
- e, p.c.
- Alla CORTE DEI CONTI  
- Segretariato Generale  
- Sezione delle Autonomie  
ROMA
- Alla PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Segretariato Generale  
- Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport  
- Dipartimento della Protezione civile  
ROMA
- Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
- Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria,  
del Personale e dei Servizi  
ROMA
- Al MINISTERO DELL'INTERNO  
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
ROMA
- Al GABINETTO DEL MINISTRO  
SEDE
- All'UFFICIO COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
SEDE

All' UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA  
SEDE

All' UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE  
SEDE

All' ISTAT  
Via Cesare Balbo, n. 16  
ROMA

Alle REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E DI BOL-  
ZANO  
LORO SEDI

All' A.N.C.I.  
Via dei Prefetti, n. 46  
ROMA

All' U.P.I.  
Piazza Cardelli, n. 4  
ROMA

Al CINSEDO  
Via Parigi, n. 11  
ROMA

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO  
STATO  
LORO SEDI

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che *“l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza”* e *“non può essere oggetto di prelievo forzoso”* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

La Corte precisa, inoltre, che *“l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”*.

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 *“tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”* e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.

Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che *“il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

L'articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Il Ragioniere Generale dello Stato